

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **518/1990** (ECLI:IT:COST:1990:518)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **10/10/1990**; Decisione del **15/10/1990**

Deposito del **02/11/1990**; Pubblicazione in G. U. **07/11/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16601**

Atti decisi:

N. 518

ORDINANZA 15 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.458 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1990 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Vallelunga Damiano ed altri, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa il 11 maggio 1990 nel procedimento penale a carico di Damiano Vallelunga ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il p.m., in caso di dissenso, debba enunciare le ragioni, e che il giudice possa, nonostante il dissenso del p.m., accogliere la richiesta di giudizio abbreviato";

e che il giudice a quo, "investito... del processo, per essere stata dal G.I.P. ... dichiarata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato" avanzata da due degli imputati, per non avere il pubblico ministero "accordato il consenso", nel proporre la questione di legittimità costituzionale, sottolinea come, per un verso, "l'insindacabile dissenso del p.m." si ponga "come un insuperabile ostacolo, tanto per la difesa quanto per il giudice, alla applicabilità della diminuzione prevista dall'art. 442, II comma, c.p.p."; e come, per altro verso, "il dissenso medesimo" finisca altresì "col porre lo stesso giudice in condizione di soggezione rispetto ad una delle parti del processo, restando egli vincolato nella decisione dalla posizione assunta dal p.m.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa previsione della sindacabilità del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, non indica a quale giudice - se quello per le indagini preliminari o quello del dibattimento, ovvero entrambi - potrebbe essere attribuito tale sindacato, né in quale momento - se all'esito del dibattimento, ovvero anche o soltanto prima di questo - il sindacato stesso potrebbe essere esercitato;

che la generica indicazione del giudice non consente l'individuazione del *petitum* effettivamente perseguito;

che, pertanto, la questione, così come prospettata, deve dirsi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 11 maggio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.